

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 65)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARCUDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1958

Estensione dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 116, 117 e 118 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 febbraio 1934, n. 1265, riguardanti l'apertura di succursali delle farmacie nelle stazioni di cura

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 116, 117 e 118 del testo unico delle leggi sanitarie prevedono la facoltà per i Prefetti di autorizzare l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura, limitatamente al periodo dell'anno di maggiore affluenza onde provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica.

Tale necessità è sentita diffusamente per tutte le stazioni turistiche ed i centri di villeggiatura, dove confluisce in determinati periodi dell'anno una notevole massa fluttuante di turisti e di villeggianti, i quali per

la mancanza di una locale farmacia, non trovano una adeguata assistenza farmaceutica.

Trattasi quindi di estendere la facoltà dei Prefetti di autorizzare anche per questi piccoli centri l'apertura di farmacie succursali, le quali, mentre potranno assolvere il necessario compito di assicurare l'assistenza farmaceutica nei periodi di maggiore afflusso di forestieri, potranno dar lavoro ad un buon numero di farmacisti collaboratori, ai quali deve essere affidata la gestione della succursale da parte del farmacista titolare.

Si confida pertanto in un favorevole accoglimento del presente disegno.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

Le disposizioni contenute negli articoli 116, 117 e 118 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, riguardanti l'apertura di succursali delle farmacie nelle stazioni di cura, vengono applicate anche per le stazioni turistiche di villeggiature, montane e marine, sfornite di farmacie.